

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1599

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TONINI, BENVENUTO, FILIPPI,
MANZELLA, PEGORER, PERRIN, PETERLINI, PISA, RUBINATO
e POLLASTRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 2007

**Nuove disposizioni in materia di cooperazione
e solidarietà internazionale**

ONOREVOLI SENATORI. - Da tempo è avvertita, nel nostro Paese, l'esigenza di una riforma della legislazione in materia di cooperazione allo sviluppo, come dimostrano i tentativi intrapresi in Parlamento, peraltro senza successo, sia nella XIII che nella XIV legislatura. La mancata innovazione legislativa si è affiancata in questi anni alla progressiva erosione delle risorse pubbliche destinate alla cooperazione internazionale, o quanto meno alla crescita del divario tra gli impegni assunti dall'Italia in ambito multilaterale e quelli effettivamente onorati. Si è così prodotta una spirale regressiva tra riduzione delle risorse ed obsolescenza della strumentazione istituzionale, ove l'una ha sostenuto ed accelerato l'altra. In particolare, il ritardo nella riforma legislativa ha rappresentato un alibi al rinvio dell'impegno finanziario, con risultati complessivamente negativi anche in termini di credibilità internazionale dell'Italia.

La riforma è dunque necessaria ed urgente. Ma non basta una nuova legge sulla cooperazione internazionale, serve una «legge nuova», ovvero una normativa in grado di fare i conti con il radicale mutamento del contesto nel quale la cooperazione internazionale si trova ad operare. Il passaggio di secolo, dal Novecento al Duemila, ha aperto infatti uno scenario inedito, segnato dal venir meno dei due bipolarismi che avevano contraddistinto il XX secolo. Da una parte, quello Est-Ovest, travolto dal crollo del muro di Berlino e sostituito da una breve stagione di unipolarismo, di supremazia in-contrastata della superpotenza americana, che sta oggi cedendo il passo, sotto i colpi delle guerre asimmetriche e del fallimento dell'unilateralismo, ad un nuovo e per ora disordinato multipolarismo. Dall'altra, quello

Nord-Sud, sconvolto dall'emergere, dal vecchio, indistinto Terzo Mondo, di nuovi protagonisti dell'economia e della politica globale, come la Cina, l'India, il Brasile, e di vaste aree di instabilità e di inquietudine, a cominciare dal mondo arabo-islamico e dall'Africa sub-sahariana. Dietro la crisi dei bipolarismi del Novecento, si è dunque fatta strada, col cambio di secolo, una realtà nuova, segnata dalla globalizzazione e dall'interdipendenza, nella loro duplice faccia, da un lato di straordinaria opportunità di crescita e di sviluppo e dall'altro di insostenibilità, innanzi tutto ambientale, dello sviluppo stesso, almeno nella sua attuale configurazione, con la conseguente necessità di ricercare nuovi modelli e di sviluppare nuove forme di *governance* globale.

Le politiche di cooperazione internazionale non possono non fare i conti con questo radicale mutamento di scenario. La crisi di identità, di ruolo, di credibilità della cooperazione internazionale dimostra anzi la necessità di un pensiero nuovo, di un vero e proprio «salto di paradigma». La cooperazione internazionale non può più essere pensata né come forma di risarcimento delle colpe del passato coloniale delle potenze europee, né come forma di mantenimento, più o meno surrettizio, di aree di influenza da parte delle stesse potenze; e neppure come modalità esogena di sostegno del riscatto dei continenti segnati dall'indebita espropriazione di risorse e saperi. Tre modalità diverse di declinare il medesimo paradigma, quello dell'«aiuto allo sviluppo», inteso prevalentemente, se non esclusivamente, come trasferimento di risorse, materiali o immateriali, da contesti sviluppati a contesti cosiddetti «in via di sviluppo». Tre modalità diverse, a loro volta variamente interpretate,

secondo innumerevoli varianti combinatorie, da tre diverse tipologie di attori: le grandi agenzie umanitarie, che si sono venute formando in questi anni, specializzate nel seguire le emergenze internazionali; lo strutturarsi della cooperazione governativa come manifestazione di interesse verso aree sulle quali esercitare influenza politica ed economica; il grande, variegato e multiforme mondo delle organizzazioni non governative, talora prevalentemente umanitario-caritative, talaltra politicizzate, talvolta di impronta tecnica e quasi tecnocratica. Una giungla rigogliosa, ricca di umanità e professionalità, ma anche intricata e talvolta impenetrabile, sempre meno definibile nelle sue intenzionalità e trasparente nei suoi obiettivi e soprattutto nei suoi risultati.

Da tempo è avviato, all'interno delle più avvertite esperienze di cooperazione internazionale, un lavoro di profondo ripensamento del significato della cooperazione stessa, con l'elaborazione di un nuovo paradigma che superi le angustie intrinseche al concetto stesso di «aiuto allo sviluppo», incapace di interrogarsi in modo adeguato sul rapporto con le culture e i saperi locali, sulla sostenibilità e la riproducibilità dei modelli che si vanno a proporre, sull'economicismo usato per descrivere i Paesi impoveriti, a partire dai parametri tradizionali con i quali misuriamo le nostre società, e che finisce per ridurre i territori e i popoli beneficiari della cooperazione in una posizione prevalentemente passiva. Un profondo ripensamento che prende le mosse dalla constatazione che la povertà è presente e manifesta in ogni Paese del mondo, così come, viceversa, «ogni paese è ricco di suo», di culture e saperi oltre che di risorse materiali. Un ripensamento che comincia a diventare consapevole che la frontiera di una nuova cooperazione consiste nel sostegno ai tentativi di riappropriazione, da parte delle comunità locali, delle proprie risorse, riattivando le capacità sia di riconoscerle che di metterle a di-

sposizione di processi di autogoverno, soprattutto locale.

La nuova legge, per essere davvero una «legge nuova» deve essere orientata nella direzione di questo necessario «salto di paradigma», volto ad affermare la centralità del principio di *ownership* (centrato sull'assunzione di responsabilità da parte dei destinatari degli interventi di solidarietà internazionale), ad attivare politiche strutturali nei Paesi cooperanti e ad individuare i settori prioritari in cui impegnare il proprio sforzo e i contributi per l'autosviluppo. E volto quindi a spostare l'attenzione verso le relazioni, il partenariato, l'azione dei territori, il riconoscimento dei nuovi soggetti (università, associazioni, imprese, nuove cittadinanze), come presupposto per una migliore destinazione delle risorse italiane per la cooperazione internazionale.

Il nuovo paradigma deve investire la cooperazione italiana in tutte le sue diverse dimensioni: da quelle più spiccatamente di politica estera, sia bilaterale che multilaterale (attraverso il sostegno ai programmi europei e del sistema delle Nazioni Unite), sia gli interventi in situazioni di emergenza, la cooperazione non governativa, l'attivazione della cooperazione decentrata, le *partnership* territoriali, la cooperazione di comunità, cogliendo le straordinarie potenzialità di territori che si mettono in gioco in uno spazio aperto.

Tutto questo comporta un aggiornamento ed un riorientamento dell'attività di cooperazione, da una parte, attraverso modalità di coinvolgimento delle comunità e dei territori coi quali stabiliamo relazioni di partenariato, affinché essi diventino attori protagonisti e responsabili di uno sviluppo autocentrato, in grado di valorizzare l'unicità dei loro prodotti e di riprodurre e autosostenere produzioni e servizi che vengono avviati attraverso programmi regionali di cooperazione; e dall'altra parte, affinché le nostre comunità e i nostri territori sviluppino, a loro volta, una nuova sensibilità nel ricercare coerenza ri-

spetto alla sostenibilità dei nostri consumi e delle nostre stesse produzioni.

Una particolare attenzione va dedicata al tema della costruzione della pace e della riconciliazione. Non è possibile, pena l'inefficienza, separare cooperazione ed elaborazione del conflitto. Anche laddove non siano in atto guerre, l'individuazione del punto di rottura degli equilibri precedenti diviene decisiva se si vuole mettere mano in maniera strutturale e profonda alle ragioni che hanno portato all'impoverimento, alla desertificazione, alla perdita di identità e di capacità, alla limitazione delle libertà e dei diritti della persona. In altre parole la cooperazione, intesa come ricostruzione materiale ma anche sociale ed economica di un determinato territorio, o si accompagna ad un lavoro di ricostruzione di coesione sociale oppure è destinata al fallimento e alla recrudescenza di conflitti solo momentaneamente sopiti. Per questo la cooperazione non può non prestare una specifica attenzione verso le dinamiche che presiedono ai conflitti locali; agire sul piano delle relazioni per favorire processi di dialogo fra le diverse comunità presenti su un territorio; sostenere i soggetti locali che agiscono per favorire l'integrazione e la valorizzazione delle diverse culture e il dialogo interreligioso; supportare i processi di partecipazione e di autogoverno, contro ogni forma di discriminazione, con particolare attenzione alla condizione della donna; impegnarsi per garantire un'informazione corretta e diffusa.

Cruciale diventa, in un quadro come questo, la collaborazione tra la dimensione nazionale e statale della cooperazione, quella più strettamente connessa con la politica estera del Paese, che non può non vedere il governo in funzione preminente, e la dimensione regionale e locale, ricompresa dal nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione nella fattispecie dei rapporti internazionali, l'unica che può dare effettiva sostanza al metodo del partenariato territoriale.

Il disegno di legge qui presentato cerca di valorizzare e di recepire il grande lavoro in atto di ripensamento delle categorie fondamentali della cooperazione internazionale. Cerca di farlo anche proponendo una revisione dei riferimenti concettuali, dalla quale far poi discendere gli strumenti operativi, il quadro delle responsabilità e del coordinamento delle azioni, l'armonizzazione dei diversi attori in gioco. In questo senso, il disegno di legge abbandona la categoria dell'«Aiuto pubblico allo sviluppo» (APS), in favore di quella del Contributo italiano alla solidarietà internazionale (CISI). Allo stesso modo, propone di affiancare agli indicatori OCSE/DAC nuovi parametri di valutazione delle condizioni economiche e sociali di paesi ed aree all'interno di un determinato paese, a partire da quelli utilizzati dal Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), in grado di rilevare la qualità e le aspettative di vita di una comunità (Indice di sviluppo umano - ISU, Benessere economico netto - BEN, eccetera).

Il disegno di legge si compone di 20 articoli. Gli articoli 1 e 2 descrivono le finalità e le modalità con cui si articola l'attività di cooperazione e solidarietà internazionale dell'Italia. In particolare, con l'articolo 1 viene affermato che la politica di solidarietà internazionale dell'Italia si fonda sui principi di interdipendenza, cooperazione e partenariato. Con l'articolo 2 si articola l'insieme delle attività di cooperazione e solidarietà internazionale nei diversi livelli del multilaterale, del bilaterale, della cooperazione decentrata e del partenariato territoriale e dell'emergenza umanitaria. Si afferma altresì che i Paesi cooperanti sono individuati sia in base agli indicatori tradizionali OCSE/DAC sia in base ai parametri UNDP.

Gli articoli da 3 a 6 esaminano e definiscono le quattro differenti forme di cooperazione e solidarietà internazionale italiana, che insieme definiscono il Contributo italiano per la solidarietà internazionale (CISI). In particolare, l'articolo 5 definisce

gli ambiti di competenza e di collaborazione tra lo Stato, le regioni e province autonome e gli enti locali.

L'articolo 7 istituisce la figura del «vice ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale», al quale è affidato il coordinamento delle funzioni relative alla politica di solidarietà internazionale, e riconosce l'importanza delle iniziative di formazione in tale ambito, favorendo le realtà espressione della pluralità dei soggetti della solidarietà internazionale stessa.

L'articolo 8 stabilisce le modalità di programmazione e controllo della cooperazione bilaterale e multilaterale, prevedendo un documento triennale elaborato dal Ministro degli affari esteri e istituendo un Comitato interministeriale di coordinamento e controllo.

Gli articoli 9 e 10 istituiscono e disciplinano l'Agenzia italiana per la cooperazione e la solidarietà internazionale, quale organo con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, responsabile per l'attuazione e la gestione del CISI. Tra i vari compiti dell'Agenzia, che sostituirà, razionalizzando le funzioni e snellendone l'amministrazione, l'attuale direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, vi è quello del coordinamento e della pubblicizzazione della attività di cooperazione e solidarietà internazionale, al fine di creare una rete italiana ed europea per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

L'articolo 11 definisce i soggetti del CISI e stabilisce, per motivi di trasparenza e correttezza, che tutti gli interventi di coopera-

zione siano soggetti a procedure concorsuali sul modello dell'Ufficio europeo per la cooperazione *EuropeAid*; inoltre introduce l'obbligatorietà di codici di comportamento etico per le imprese che operano in tale campo.

Gli articoli 12 e 13 affrontano la dimensione finanziaria, prevedendo la creazione di un Fondo unico per il CISI e la gestione del Fondo attraverso l'Istituto di credito per la solidarietà internazionale (ICSI), al quale sono trasferite le competenze relative all'erogazione di crediti di spettanza del Mediocredito centrale e dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero.

L'articolo 14 impegna le risorse da destinare alla solidarietà internazionale nella misura dello 0,70 del PIL entro il 2015, come previsto dagli Obiettivi del Millennio dell'ONU.

L'articolo 15 prevede e riconosce le opportune agevolazioni fiscali per le iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale realizzate dai soggetti riconosciuti idonei a tale scopo.

Gli articoli da 16 a 18 sono espressione della centralità dell'azione della cosiddetta «società civile», regolamentando le figure e le forme dei volontari e dei cooperanti internazionali (articolo 16), riconoscendo l'importanza e la funzione del commercio equo e solidale e dei suoi attori (articolo 17), conferendo lo *status* di attori della solidarietà internazionale alle associazioni di immigrati (articolo 18).

Gli articoli 19 e 20 disciplinano, rispettivamente, l'abrogazione delle norme in contrasto con le disposizioni della legge e l'entrata in vigore di quest'ultima.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La Repubblica promuove la pace e la giustizia tra le nazioni attraverso una politica di cooperazione e solidarietà internazionale fondata sui principi dell'interdipendenza, della riconciliazione e del partenariato, da realizzare stabilendo relazioni paritarie e valorizzando le risorse presenti nelle aree di intervento.

2. La politica di cooperazione e solidarietà internazionale dell'Italia è coerente con gli orientamenti e le priorità fissati dall'Unione europea e dalla Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite.

3. La politica di cooperazione e solidarietà internazionale non è subordinata alla promozione del commercio o degli investimenti italiani all'estero ed è svincolata dalla fornitura di beni e di servizi italiani.

4. Dalla politica di cooperazione e solidarietà internazionale sono esclusi gli interventi che hanno carattere militare o di polizia.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. L'insieme delle attività di cooperazione e solidarietà internazionale si articola in:

a) contributi di solidarietà dell'Italia in ambito multilaterale;

b) interventi di cooperazione nell'ambito di relazioni bilaterali;

c) cooperazione decentrata e partenariati territoriali;

d) interventi di emergenza umanitaria.

2. L'azione dell'Italia in ambito di cooperazione e solidarietà internazionale è parte qualificante della politica estera e ha come destinatari le popolazioni, i territori, le istituzioni, le amministrazioni locali, le organizzazioni di solidarietà internazionale dei Paesi cooperanti, individuati in base agli indicatori stabiliti dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC) ed ai parametri definiti nel Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP).

3. L'insieme delle attività di cooperazione e solidarietà internazionale, di seguito denominato «Contributo italiano alla solidarietà internazionale (CISI)», è finalizzato, anche attraverso la promozione, da parte dei Paesi destinatari degli interventi, di politiche di autosviluppo, alla realizzazione di uno sviluppo umano sostenibile.

Art. 3.

(Contributi di solidarietà in ambito multilaterale)

1. Rientra nell'ambito del CISI la partecipazione, anche finanziaria, dell'Italia all'attività e al capitale di organismi, banche e fondi di sviluppo multilaterali, nonché ai programmi ed all'azione dell'Unione europea finalizzati a tale scopo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui all'articolo 8.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro degli affari

esteri, predispone e trasmette al Parlamento una relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali. La relazione dà conto delle politiche e delle strategie adottate, nonché dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali di cui al comma 1, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani.

Art. 4.

(Interventi di cooperazione nell'ambito di relazioni bilaterali)

1. Il CISI si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative a dono finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali, oppure tramite la concessione di contributi al bilancio o la concessione di crediti a condizioni agevolate in favore dei Paesi destinatari, secondo le priorità individuate dal documento di indirizzo di cui all'articolo 8.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere attuate direttamente dall'Agenzia italiana per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di cui all'articolo 9, ovvero realizzate dal Paese beneficiario sotto la sua responsabilità, ovvero affidate, tramite procedure concorsuali, ai soggetti di cui all'articolo 11.

3. La concessione di crediti a condizioni agevolate, per finalità che concorrano al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, anche in consorzio con enti o banche estere, a governi, banche centrali o enti pubblici dei Paesi destinatari, è effettuata dall'Istituto di credito per la solidarietà internazionale, di cui all'articolo 13.

4. I crediti di aiuto possono essere concessi per attività rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1, nonché in casi di calamità,

emergenza o situazione economica di particolare gravità, quale sostegno al bilancio. I crediti concessi quale sostegno al bilancio devono essere approvati con decreto del vice ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di cui all'articolo 7.

Art. 5.

*(Cooperazione decentrata
e partenariato territoriale)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono e attuano interventi di cooperazione e di solidarietà internazionale, utilizzando anche proprie risorse umane e finanziarie, per quanto possibile in collaborazione con gli enti locali ed i soggetti pubblici e privati del proprio territorio, con altri soggetti omologhi esteri pubblici e privati, con le istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie competenti in materia.

2. Gli interventi di cooperazione internazionale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano si svolgono nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge dello Stato o da essa desumibili, nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione. Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome volte a disciplinare gli interventi di cooperazione e di solidarietà internazionale nelle materie appartenenti alla loro potestà legislativa concorrente, le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali.

3. Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome provvedono anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti del-

l'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

4. Ai sensi del nono comma dell'articolo 117 della Costituzione, le regioni stipulano accordi con Stati e intese con enti territoriali di altro Stato, diretti a favorire il reciproco sviluppo economico, sociale e culturale, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Nell'esercizio delle attribuzioni loro conferite dal medesimo articolo 6 della legge n. 131 del 2003, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e gli altri Ministeri competenti, relativamente all'attività internazionale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di cooperazione decentrata, si atten- gono alle disposizioni della presente legge.

5. L'Agenzia italiana per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di cui all'articolo 9, promuove, valorizza e sostiene le iniziative di solidarietà internazionale svolte dai soggetti pubblici e privati operanti nei territori, quali espressione di partenariati fondati su una reciproca conoscenza e cooperazione, anche laddove questi non coinvolgono direttamente le istituzioni territoriali.

6. Le regioni, le province e i comuni comunicano all'Agenzia di cui all'articolo 9 le attività di cooperazione decentrata e del partenariato territoriale, ai fini dell'inclusione delle stesse nella banca dati di cui all'articolo 9, comma 8, anche per favorire la creazione di una rete di informazione e coordinamento nazionale ed europea in materia di cooperazione e solidarietà internazionale per lo scambio di buone pratiche.

Art. 6.

(Interventi di emergenza umanitaria)

1. Gli interventi di emergenza umanitaria sono parte della solidarietà internazionale e sono finalizzati al soccorso delle popolazioni

e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo. La percentuale massima del Fondo unico di cui all'articolo 12, destinabile agli aiuti di emergenza, è fissata nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 8.

2. In caso di emergenze dovute a gravi calamità naturali, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, può affidare gli interventi di primo soccorso al Dipartimento della protezione civile che, a tale fine, agisce in piena autonomia, secondo le proprie procedure operative e di spesa. Il Dipartimento programma gli interventi di emergenza, definendone la tipologia e la durata d'intesa con l'Agenzia di cui all'articolo 9.

3. Nel caso di interventi di emergenza sono altresì invitate a prestare la loro opera, in modo coordinato e con procedure selettive semplificate, le organizzazioni non governative con specifiche esperienze nel settore e riconosciute ai sensi dell'articolo 11.

Art. 7.

(Vice ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale)

1. Il Ministro degli affari esteri è responsabile della politica di cooperazione e solidarietà internazionale.

2. Le competenze relative al CISI sono attribuite ad un vice ministro degli affari esteri, di seguito denominato «vice ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale», allo scopo designato ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

3. Il vice ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale sovrintende alla coerenza delle iniziative di cooperazione internazionale coordinate dall'Agenzia di cui all'articolo 9 e svolte dagli enti territoriali e dai soggetti di cui all'articolo 11.

4. Il vice ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale convoca due volte l'anno la Consulta italiana per la cooperazione e la solidarietà internazionale, composta dai rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 11 secondo modalità definite dall'Agenzia di cui all'articolo 9.

5. La coerenza delle politiche di solidarietà internazionale attuate dalle amministrazioni statali, regionali e territoriali è assicurata dal Consiglio dei ministri. A tale fine, alle riunioni del Consiglio dei ministri in materia di cooperazione internazionale partecipano anche il vice ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e il presidente della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

CAPO II

COOPERAZIONE BILATERALE E MULTILATERALE

Sezione I

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Art. 8.

*(Documento di indirizzo politico
e competenze in materia di controllo
sulla cooperazione bilaterale e multilaterale)*

1. Il Ministro degli affari esteri predispone, con cadenza triennale, il documento di indirizzo politico che indica le priorità di azione e di intervento e la ripartizione delle risorse del Fondo unico di cui all'articolo 12 per le attività di cooperazione bilaterale e multilaterale, nonché la percentuale del Fondo da destinare agli interventi di emergenza internazionale.

2. Il documento è approvato dal Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti

Commissioni parlamentari, ed è aggiornato annualmente.

3. Le attività di cooperazione bilaterale e multilaterale sono soggette al controllo e alla verifica di un Comitato interministeriale di coordinamento e controllo permanente, di seguito denominato «Comitato», costituito da nove membri, con la seguente composizione:

- a) il vice ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, che lo presiede;
- b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
- c) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- d) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- e) un rappresentante del Ministero per le politiche europee;
- f) un rappresentante del Ministero del commercio internazionale;
- g) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- h) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca;
- i) il presidente della Conferenza unificata, o un suo delegato.

4. Il Comitato esprime parere vincolante sulle variazioni annuali del documento di indirizzo politico di cui al comma 1 e predispone annualmente una relazione sull'utilizzo delle risorse e sullo stato di avanzamento delle iniziative bilaterali e dei programmi multilaterali. La relazione è trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari, al Ministro degli affari esteri e al Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Il Comitato, al fine di verificare la sostenibilità e l'impatto delle attività di cooperazione e solidarietà internazionale, può ordinare all'Agenzia di cui all'articolo 9 di procedere ad azioni di monitoraggio *ex post* esaminando i progetti per campioni di intervento.

6. Con l'obiettivo di garantire un impatto e una sostenibilità adeguata alle attività in

cui si articola il CISI, è dato sostegno alle iniziative di formazione ed educazione finalizzate al predetto obiettivo, privilegiando quelle che aggregano la pluralità dei soggetti di cui all'articolo 11.

Art. 9.

*(Agenzia italiana per la cooperazione
e la solidarietà internazionale)*

1. È istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di seguito denominata «Agenzia», quale organo responsabile dell'attuazione e della gestione del CISI.

2. L'Agenzia è sottoposta alle funzioni di indirizzo e di vigilanza del Ministro degli affari esteri il quale, in particolare:

a) nomina con proprio decreto gli organi dell'Agenzia secondo quanto previsto dall'articolo 10 e ne stabilisce, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i relativi compensi;

b) definisce gli indirizzi e le priorità dell'Agenzia, mediante apposite direttive generali contenenti l'indicazione degli obiettivi da raggiungere e le eventuali attività specifiche da intraprendere;

c) acquisisce il programma annuale di attività e di interventi dell'Agenzia.

3. L'Agenzia può operare in Italia e nei principali paesi destinatari del CISI attraverso unità locali di cooperazione (ULC). Le ULC favoriscono la partecipazione e il coinvolgimento di eventuali soggetti locali che svolgono attività di cooperazione internazionale, al fine del monitoraggio del rispetto dei principi di cui all'articolo 1 da parte dei governi dei Paesi destinatari del CISI.

4. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, secondo i criteri, le responsabilità, le procedure operative, di ge-

stione, di controllo interno e di revisione contabile definite da appositi regolamenti predisposti dal direttore generale e approvati dal comitato direttivo, di cui all'articolo 10.

5. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri. In particolare, l'Agenzia, nel rispetto del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 8:

a) provvede all'attuazione al programma annuale, anche avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 11;

b) eroga, su base convenzionale, servizi, assistenza e supporto alle altre amministrazioni per lo svolgimento delle attività di cooperazione;

c) promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative finanziate da soggetti privati, previa verifica della coerenza con gli indirizzi e le finalità indicati dal documento di indirizzo politico di cui all'articolo 8;

d) promuove iniziative volte ad attrarre risorse finanziarie private per la realizzazione di interventi di cooperazione, ivi comprese le emergenze umanitarie;

e) favorisce la creazione di una rete nazionale ed europea di soggetti pubblici e privati che operano nel campo della cooperazione e della solidarietà internazionale.

6. Nell'ambito delle proprie attribuzioni e finalità, l'Agenzia può essere controparte delle istituzioni comunitarie e internazionali nonché stipulare accordi con finanziatori pubblici e privati in ambito nazionale e internazionale.

7. L'Agenzia presenta al Ministro degli affari esteri, al vice ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e al Comitato un rapporto annuale sulle attività svolte e risponde a qualsiasi richiesta di informazioni proveniente da tali soggetti.

8. Al fine del coordinamento di tutte le iniziative nazionali di cooperazione e solidarietà internazionale, è istituita presso l'Agen-

zia una banca dati contenente informazioni sugli interventi realizzati, da predisporre anche valorizzando banche dati già esistenti. L'accesso alla banca dati è pubblico.

9. Nella valutazione delle proposte di progetti e programmi bilaterali che richiedono un cofinanziamento secondo le procedure concorsuali di cui all'articolo 11, l'Agenzia valorizza le esperienze che prevedono il monitoraggio e la conoscenza dei territori ove è rivolta l'azione dei soggetti richiedenti.

Art. 10.

(Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il direttore generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri, sentite le Commissioni parlamentari competenti e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

b) il comitato direttivo, presieduto dal direttore generale e composto da quattro membri, nominati con decreto del Ministro degli affari esteri e scelti tra esperti di riconosciuta competenza ed esperienza sui problemi della cooperazione internazionale, di cui tre designati dal Ministro degli affari esteri e uno dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

c) il collegio dei revisori dei conti, costituito da tre componenti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e due dal Ministro degli affari esteri.

2. Il direttore generale è responsabile della gestione e della attuazione del programma annuale di attività dell'Agenzia, anche per quanto attiene al raggiungimento dei relativi risultati. Può essere chiamato in ogni momento a rispondere del proprio operato di

fronte al Parlamento, che può altresì chiederne la revoca al Consiglio dei ministri.

3. Il direttore generale e i membri del comitato direttivo durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

4. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze e col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto dell'Agenzia, che disciplina le competenze degli organi, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia.

5. L'Agenzia è autorizzata a provvedere alle spese per la propria organizzazione e gestione utilizzando le risorse del Fondo unico nei limiti previsti dall'articolo 12.

6. Per quanto non diversamente stabilito dalla presente legge, all'Agenzia si applicano le disposizioni contenute negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 11.

(Soggetti della cooperazione e solidarietà internazionale italiana)

1. La solidarietà internazionale riconosce e valorizza il ruolo dei soggetti italiani, pubblici e privati, nella realizzazione di programmi e di progetti, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti della cooperazione internazionale, tra gli altri, e possono partecipare alla gestione e all'attuazione dei progetti di cooperazione approvati dall'Agenzia e oggetto delle procedure concorsuali di cui al comma 5:

a) gli enti pubblici, comprese le regioni, le province autonome, gli enti locali, le università e i centri di ricerca;

b) le organizzazioni non governative e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

c) le associazioni senza scopo di lucro, le associazioni di solidarietà internazionale, le organizzazioni italiane di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione;

d) le comunità di cittadini immigrati che dimostrino di mantenere rapporti di solidarietà internazionale con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo, residenti nei Paesi coinvolti;

e) le imprese, gli istituti bancari e le fondazioni;

3. L'idoneità dei soggetti di cui al comma 2, lettere b), c) e d), è verificata periodicamente in base ai parametri e ai criteri fissati dall'Agenzia; i medesimi soggetti sono iscritti, previa loro richiesta, in apposito albo pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. Tali soggetti, oltre a partecipare alle procedure concorsuali di cui al comma 5, possono altresì proporre, di loro iniziativa, progetti di cooperazione internazionale per i quali possono richiedere finanziamenti e contributi dello Stato e dell'Unione europea. Tali progetti, se approvati, possono essere direttamente affidati al soggetto proponente.

4. Nel caso di progetti proposti da imprese l'Agenzia, con il duplice obiettivo di armonizzare l'internazionalizzazione dell'impresa e favorire la solidarietà internazionale, richiede alle imprese proponenti di stipulare, con i destinatari dell'intervento, comuni codici di comportamento etico e di responsabilità sociale.

5. Tutti gli interventi di cooperazione internazionale regolati dalla presente legge, inclusi quelli affidati ad enti pubblici, sono soggetti a procedure concorsuali definite, sulla base di quelle adottate in sede di Unione europea dall'Ufficio di cooperazione *EuropeAid*, con regolamento dell'Agenzia ai

sensi dell'articolo 9, comma 4. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli interventi di emergenza di cui all'articolo 6, che possono anche discostarsi dalle priorità fissate a livello nazionale.

Sezione II

RISORSE DEL CISI

Art. 12.

(Autonomia finanziaria e Fondo unico per la cooperazione e la solidarietà internazionale)

1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

2. La legge finanziaria indica gli stanziamenti destinati al CISI, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, distintamente per:

a) le iniziative di cooperazione bilaterali e multilaterali volontarie finanziate con doni e con crediti di aiuto, inclusi i finanziamenti destinati al bilancio dello Stato del Paese cooperante e le risorse relative ai contributi obbligatori dovuti alle istituzioni finanziarie internazionali;

b) le spese di funzionamento dell'Agenzia, in misura non superiore all'8 per cento dello stanziamento di cui alla lettera *a*).

3. È istituito presso l'Agenzia un Fondo unico per il contributo italiano alla solidarietà internazionale, di seguito denominato «Fondo unico», nel quale confluiscono tutte le risorse destinate al CISI, inclusi doni, crediti, contributi al Fondo europeo di sviluppo e alle istituzioni finanziarie internazionali, contributi volontari dello Stato alle agenzie e istituzioni internazionali.

4. Sulla base del documento di indirizzo governativo di cui all'articolo 8 e del pro-

gramma annuale di cui all'articolo 9, l'Agenzia decide gli interventi del CISI italiano e ripartisce le risorse tra i Ministeri coinvolti, gli enti territoriali interessati e gli altri soggetti di cui all'articolo 11.

Art. 13.

*(Istituto di credito
per la solidarietà internazionale)*

1. È costituito l'Istituto di credito per la solidarietà internazionale (ICSI), con il compito di assumere e agevolare la gestione finanziaria e contabile del Fondo unico.

2. Il direttore generale dell'ICSI è nominato dal vice ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze. La nomina deve essere approvata dal Comitato.

3. Il consiglio di amministrazione dell'ICSI è composto da sei componenti nominati, rispettivamente:

a) uno dal vice ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale;

b) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;

c) due dal Comitato;

d) uno dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

e) uno in rappresentanza degli organismi italiani di microcredito o di finanza etica eletto dalla Consulta italiana per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di cui all'articolo 7, comma 4.

4. Presso l'ICSI è istituito un collegio dei revisori dei conti, presieduto da un magistrato della Corte dei conti e composto da cinque membri, di cui tre nominati dal Comitato, uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno nominato dal consiglio di amministrazione dell'ICSI, su proposta del direttore generale.

5. L'ICSI è altresì soggetto al controllo della Banca d'Italia, che lo esercita tenendo conto della necessità del rispetto delle finalità della presente legge.

6. Le competenze previste dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, relative all'erogazione di crediti di spettanza del Mediocredito centrale e dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero, sono trasferite all'ICSI.

Art. 14.

*(Risorse destinate
alla politica di solidarietà internazionale)*

1. Al fine di dare attuazione agli obblighi internazionali vigenti per l'Italia e di conseguire l'obiettivo di un ammontare di risorse destinate alla solidarietà internazionale pari allo 0,7 per cento del prodotto nazionale lordo entro l'anno 2015, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è assicurata l'erogazione di tali risorse secondo tempi e modalità stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 15.

(Agevolazioni fiscali)

1. I fondi destinati ad iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale realizzate dai soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, non sono assoggettati a tassazione e le relative specifiche attività sono esenti da obblighi fiscali.

2. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore dei soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, sono integralmente deducibili dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di-

sciplinata dal titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'imposta sul reddito delle società disciplinata dal titolo II del medesimo testo unico.

3. Le esenzioni fiscali di cui al comma 1 si applicano altresì a donazioni, lasciti, legati e liberalità erogati a favore del Fondo unico.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 15 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Sezione III

PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE

Art. 16.

*(Volontari e cooperanti internazionali.
Delega al Governo in materia di servizio
civile dei volontari internazionali)*

1. Sono volontari internazionali le persone maggiorenni che hanno contratto con uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 11 l'impegno a prestare la propria opera in un Paese cooperante nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale gestiti dal soggetto contraente.

2. I volontari internazionali prestano servizio civile all'estero, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n. 64; i soggetti di cui all'articolo 11 della presente legge, iscritti all'albo di cui al medesimo articolo 11, comma 3, sono, a loro richiesta, inseriti tra gli enti di cui all'articolo 7, comma 2, della citata legge n. 64 del 2001.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare il servizio civile prestato all'estero dai volontari internazionali, anche in riferimento al relativo trattamento economico e alla copertura dei connessi oneri sociali, assistenziali e assicurativi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il servizio da prestare *in loco* abbia una durata continuativa comunque non inferiore ad un anno e non superiore a cinque;

b) prevedere un periodo aggiuntivo di formazione specifica preventiva, comunque non superiore a tre mesi;

c) prevedere che il servizio civile dei volontari internazionali all'estero sia prestato nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) ed e), della legge 6 marzo 2001, n. 64;

d) prevedere che la disciplina del servizio civile dei volontari internazionali all'estero sia adottata nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 64 del 2001.

4. Sono cooperanti internazionali le persone maggiorenti che, in possesso delle conoscenze tecniche necessarie e di una adeguata esperienza professionale nel settore in cui sono chiamati ad operare, hanno contratto con uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 11 o con un soggetto della cooperazione decentrata di cui all'articolo 5 l'impegno di svolgere attività di lavoro autonomo di elevata rilevanza tecnica, formativa, organizzativa o gestionale nell'ambito di

progetti di cooperazione e solidarietà internazionale gestiti dal soggetto contraente.

5. I volontari e i cooperanti internazionali con contratto registrato presso l'Agenzia hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge o il convivente in servizio di cooperazione. Alle amministrazioni di appartenenza è data la possibilità di sostituire il dipendente assente per più di tre mesi tramite contratto di lavoro a tempo determinato. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono al volontario o al cooperante internazionale, ovvero al coniuge o al convivente che lo segue *in loco*, da esse dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro interinale o a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in vigore.

6. I soggetti della cooperazione contraenti possono risolvere anticipatamente il contratto con un volontario o con un cooperante, facendosi carico dell'onere dell'eventuale rimpatrio, in caso di grave inadempienza degli impegni assunti, ovvero di mutamenti delle condizioni del Paese tali da impedire la prosecuzione delle attività del soggetto interessato, dandone comunicazione all'Agenzia.

7. Al termine del periodo di servizio, l'Agenzia rilascia un apposito attestato da cui risultano la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato dal volontario o dal cooperante internazionale. Salve più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in attuazione della presente legge sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività profes-

sionali prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

Art. 17.

(Commercio equo e solidale)

1. La Repubblica, attraverso la politica di cooperazione e solidarietà internazionale, riconosce il valore del commercio equo e solidale in quanto forma complementare volta a realizzare scambi commerciali con i produttori dei Paesi cooperanti, che tendono a valorizzare le produzioni, le tradizioni e le culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all'obiettivo dello sviluppo sostenibile.

2. Sono, a loro richiesta, iscritte in un apposito albo istituito presso l'Agenzia, che verifica periodicamente la sussistenza e il mantenimento dei requisiti, le organizzazioni e le associazioni che:

a) praticano gli scambi di cui al comma 1 e possono documentare almeno un triennio di esperienza operativa diretta in attività di Paesi cooperanti;

b) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile e hanno come fine statutario quello di svolgere attività di commercio equo e solidale.

3. I soggetti iscritti all'albo di cui al comma 2 beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

4. I soggetti di cui al comma 3 devono presentare annualmente all'Agenzia copia del bilancio certificato e una relazione sulle attività svolte. In caso di mancato adempi-

mento l'Agenzia può escluderli dall'albo di cui al comma 2.

Art. 18.

(Partecipazione degli immigrati in forma associata alle attività di cooperazione)

1. Le associazioni e le società cooperative di immigrati possono presentare, a parità di condizioni con i soggetti italiani, progetti di cooperazione internazionale all'Agenzia, alle regioni e agli altri enti territoriali, in conformità all'articolo 11 o alle normative regionali di settore.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;
- c) l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116;
- d) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
- e) la legge 16 luglio 1993, n. 255;
- f) l'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;
- g) il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121;
- h) il comma 4 dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;
- i) il comma 3 dell'articolo 1 e gli articoli 4, 9 e 11 del decreto-legge 1° luglio

1996, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 426.

Art. 20.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

